



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

## *Il Commissario Delegato*

PER L'EMERGENZA BONIFICHE  
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Prot. n. 931 v.o.4

del 21 APR 2008

**OGGETTO:** Notifica Ordinanza commissariale n. 93 del 08/04/2008 - Ditta Belvedere Benedetto - C.da Masseria - Capo d'Orlando (ME).

Allegati n. 1

### RACCOMANDATA A.R.



- Alla Ditta Belvedere Benedetto  
C.da Masseria  
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
- Alla Provincia regionale di Messina  
Viale S. Martino, 62  
98100 - MESSINA
- Al Comune di Capo d'Orlando  
Via Vittorio Emanuele, 7  
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
- Al Pubblico Registro Automobilistico  
Via Bruno Giordano  
98100 - MESSINA
- Alla Arca Assicurazioni S.p.A.  
Via S. Marco, 48  
37138 - VERONA
- All' A.R.P.A. Sicilia  
Via U. La Malfa, 169  
P A L E R M O

---

Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque  
Responsabile del procedimento - Geom. Salvatore Gambino  
Tel. 091/675.92.20-675.92.12 - Fax 091/675.91.92  
E-mail s.gambino@commissarioemergenzarifiutisicilia.it

Alla G.U.R.S.  
Via Caltanissetta, 2  
PALERMO

Si notifica, allegata alla presente, l'Ordinanza commissariale citata in oggetto, con la quale questo Ufficio ha modificato l'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16.09.2004, autorizzando la Ditta Belvedere Benedetto, con sede legale ed impianto nel Comune di Capo d'Orlando, C.da Masseria, allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi ed aumentando la potenzialità massima annua autorizzata fino a 3.000 t/anno.

Nel contempo, con la medesima Ordinanza è stata approvata la polizza fidejussoria n. 136000554 del 5/2/2007 e la successiva appendice n. 1 5/02/2008, stipulate dalla Arca Assicurazioni S.p.A. di Verona.

Alla G.U.R.S. si invia, in duplice copia, estratto dell'ordinanza sopra citata, affinché proceda alla sua pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Salvatore Gambino)

Ordinanza N. 93



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA

## *Il Commissario Delegato*

PER L'EMERGENZA BONIFICHE  
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

IL COMMISSARIO DELEGATO  
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

IL VICE COMMISSARIO  
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO** l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE** le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 e n. 3538 del 28 luglio 2006, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO** l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di proroga fino al 31 maggio 2006, dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti e in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, nonché in materia delle acque, nel territorio della Regione Siciliana, pubblicati nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 2006;
- VISTA** la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;



- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3538 del 28 luglio 2006;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTI** la legge 28/12/1993 n. 549, il decreto 20/09/2002 e il D.M. 03/10/2001;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l'altro, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi);
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte IV che a far data dal 31 luglio 2007, ha abrogato, tra l'altro, il D.P.R. 12 aprile 1996;
- PRESO ATTO** che l'O.P.C.M. n. 3327/03 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Commissario delegato – Presidente della Regione siciliana, la competenza di approvare i progetti ed autorizzare l'esercizio degli impianti di autodemolizione e rottamazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; vigenti all'epoca di emanazione della stessa O.P.C.M. e che gli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) della parte IV del sopra citato D.Lgs. n. 152/2006, nulla innovano in ordine ai compiti ed alle funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;
- VISTA** la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTO** il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli indirizzi regionali per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;
- VISTO** il D.Lgs. n. 209/1999, recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT);



Ordinanza N. 93

- VISTO** il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO** il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004, con la quale questo Ufficio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 – oggi abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006 succitato – ha approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, presentato dalla ditta Belvedere Benedetto, con sede legale in Caprileone – Frazione Rocca, Via Europa n. 16 ed impianto in Capo d'Orlando, Contrada Masseria Sottana, autorizzandone altresì la realizzazione, nonché l'esercizio dell'attività, con prescrizioni;
- VISTA** la nota assunta al protocollo di questo Ufficio in data 23/02/2007 al n. 3824, con la quale la Ditta Belvedere Benedetto comunica la variazione della sede legale da Caprileone Fraz. Rocca a Capo d'Orlando, C.da Masseria e nel contempo chiede che nell'Ordinanza di autorizzazione venga aumentata la potenzialità dei rifiuti pericolosi a 3000 tonn/anno, nonché indicata la dicitura anche provenienti da terzi;
- VISTA** l'Ordinanza commissariale n. 565 del 21/11/2007, con la quale questo Ufficio, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006, ha modificato l'art. 3 della citata O.C. n. 1197 del 16/09/2004, variando la sede legale da Caprileone Fraz. Rocca a Capo d'Orlando, C.da Masseria, autorizzando la fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2005, ha approvato il progetto di adeguamento come centro di raccolta RAEE, proposto dalla Ditta Belvedere Benedetto, e relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, autorizzato con la citata O.C. n. 1197 del 16/09/2004;
- VISTE** le successive note integrative, ultima delle quali assunta al protocollo di questo Ufficio in data 15/02/2008 al n. 4994;
- VISTE** la perizia giurata del 25.09.2006 e la dichiarazione di fine lavori del 01/03/2007, a firma del tecnico geom. Gaetano Sanfilippo Scimonella;
- VISTO** il certificato di agibilità n. 46 del 13.10.2006 dell'Ufficio tecnico del Comune di Capo d'Orlando;
- VISTA** l'autorizzazione allo scarico n. 1/Ins. Produttivo del 10.01.2007, rilasciata dal Comune di Capo d'Orlando;

- VISTA** la polizza fidejussoria n.136000554 del 05/02/2007 e la successiva appendice n. 1 del 05/02/2008, stipulate dalla Arca Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Verona, Via San Marco n. 48, con validità dal 05/02/2007 al 27/09/2011, per un importo massimo garantito pari ad € 174.000,00 (Euro Centosettantaquattromila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
- VISTO** il certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio Locale di Patti prot. n. 2299/2008/R del 18 marzo 2008, dal quale si rileva che nulla risulta a carico del Sig. Belvedere Benedetto nato a San Fratello (ME) il 10/09/1958;
- VISTO** il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina prot. n. CEW/3052/2008/CME0562 del 14 marzo 2008, dal quale si evince che a carico della Ditta Belvedere Benedetto non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del Sig. Belvedere Benedetto nato a San Fratello (ME) il 10/09/1958, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- RITENUTO** di dover procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.i., all'approvazione della polizza fidejussoria sopra specificata;
- RITENUTO** altresì, di poter procedere, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.i., all'inserimento della dicitura "anche conto terzi" nella gestione dei rifiuti, nonché all'aumento della potenzialità massima annua di rifiuti speciali pericolosi fino a 3.000 tonn/anno;
- RITENUTO** infine, di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005;

Per quanto sopra espresso:

#### **ORDINA**

- Art. 1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 è così modificato:
- "Art. 3 - Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 la Ditta Belvedere Benedetto, con sede legale ed impianto in Capo d'Orlando Contrada Masseria Sottana, è autorizzata, per cinque anni a partire dalla data della presente Ordinanza, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g) h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, anche provenienti da terzi.*
- La ditta prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività dovrà produrre a questo Ufficio, così come specificato in premessa, la seguente documentazione:*
- *certificato di fine lavori attestante la conformità degli stessi al progetto approvato;*



- garanzie finanziarie conformi a quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 2 dicembre 2003;
- autorizzazione allo scarico sia per i reflui provenienti dell'attività che per i reflui civili".

- Art. 2** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 è così modificato:  
"Art. 5 - La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:  
- rifiuti speciali: 4947 Tonnellate/anno.  
- rifiuti speciali pericolosi: 3000 Tonnellate/anno".
- Art. 3** E' approvata la polizza fidejussoria n.136000554 del 05/02/2007 e la successiva appendice n. 1 del 05/02/2008, stipulate dalla Arca Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Verona, Via San Marco n. 48, con validità dal 05/02/2007 al 27/09/2011, per un importo massimo garantito pari ad € 174.000,00 (Euro Centosettantaquattromila/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.
- Art. 4** Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
- Art. 5** Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.
- Art. 6** La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.
- Art. 7** La ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549 ." ed al D.M. 03/10/2001.
- Art. 8** Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive vigenti o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.  
L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare



Ordinanza N. 83

creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

- Art. 9** Restano valide le Ordinanze commissariali n. 1197 del 16/09/2004 e n. 565 del 21/11/2007 per quanto non espressamente modificato e/o integrato con la presente Ordinanza;
- Art. 10** La Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Capo d'Orlando eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
- Art. 11** L'Ordinanza commissariale n. 1197 del 16/09/2004 potrà essere rinnovata su richiesta, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.  
A tal fine la Ditta dovrà inoltrare apposita domanda di rinnovo all'Ufficio competente al rilascio almeno 180 giorni prima della scadenza. L'Ufficio competente provvederà al rilascio o al diniego del rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dal competente Ufficio, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- Art. 12** Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li,

8 APR 2008

